

ASSISTENZA HANDICAP: la richiesta di trasferimento del dipendente pubblico, per ragioni familiari, va valutata dall'Amministrazione alla luce delle esigenze organizzative del servizio.

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, DEL 17 OTTOBRE 2017, N. 4796

Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Come è noto, l'art. 33, comma 3 della legge 104/1992, prescrive che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.

Il comma 5 del citato art. 33 stabilisce inoltre che il lavoratore suindicato ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Sulla base della sopra richiamata normativa un dipendente in servizio presso un'amministrazione pubblica della Liguria ha presentato domanda per ottenere il trasferimento a Palermo, al fine di assistere il padre, invalido civile portatore di handicap grave.

L'amministrazione pubblica di appartenenza ha respinto il ricorso del lavoratore che si è allora rivolto al Tar Liguria per ottenere l'annullamento del provvedimento di reiezione della sua istanza. Il Tar per la Liguria non ha però ritenuto di accogliere il predetto ricorso, ricordando che è condivisibile il principio giurisprudenziale secondo cui l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33 della legge 5.2.1992, n. 104 indica che il beneficio cui aspirava il ricorrente non costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto e che, tra gli interessi in gioco, si deve dare prevalenza alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, esigenze organizzative ostative all'accoglimento dell'istanza l'Amministrazione di appartenenza ha fornito adeguata dimostrazione in sede di motivazione.

Il ricorrente ha quindi ritenuto di appellarsi al Consiglio di Stato che nel merito ha posto la priorità delle esigenze dell'Amministrazione e l'ampia discrezionalità di quest'ultima in punto di vaglio delle contrapposte esigenze, come già sancito dalla costante giurisprudenza amministrativa.

La giurisprudenza consolidata, ha rilevato il Consiglio di Stato, ha infatti costantemente ribadito che la posizione del dipendente pubblico, il quale per ragioni familiari chiedo, invocando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio, va valutata dall'Amministrazione alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio. Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio secondo una obiettiva, completa e ragionevole valutazione delle esigenze presso la sede di appartenenza e in quella di destinazione.

In altri termini la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente. Spetta, in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione, infatti, valutare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la prevalenza dell'interesse pubblico per prioritaria tutela del buon funzionamento degli uffici dell'Amministrazione.

Conseguentemente il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione. Tale evenienza interpretativa è confermata proprio dall'inciso "ove possibile" contenuto nella predetta disposizione normativa.

Conclusivamente il Consiglio di Stato ha quindi respinto l'appello del ricorrente.